

Repertorio n.16599

Raccolta n.13438

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino - DP II
il 29/12/2023
N° 57620
Serie 1T
€ 245,00

Il quindici dicembre duemilaventitre, in Torino, nel mio studio in via San Tommaso 6.

Avanti a me dottor Enrico Prever, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

FRANCO (cognome) Vincenzo, nato a Torino il giorno 11 marzo 1954, residente in Druento, via Torino 24/2, codice fiscale FRN VCN 54C11 L219U, sia in proprio che nella qualità di procuratore del signor

FRANCO (cognome) Guido Maria, nato a Torino il 10 marzo 1984, domiciliato in Druento, via Torino 24/5, codice fiscale FRN GMR 84C10 L219D, con poteri per quest'atto in forza di procura speciale rilasciata con atto a mio rogito in data odierna repertorio n.16596, che allego al presente sub A

ORSINO Marinella, nata a Torino il 2 marzo 1957, residente in Druento, via Torino 24, codice fiscale RSN MNL 57C42 L219F

MAROCCO Paolo, nato a Druento il 13 ottobre 1954, residente in Druento, strada Viali 39, codice fiscale MRC PLA 54R13 D373M

FRANCO (cognome) Maria Teresa, nata a Torino il 12 maggio 1955, residente in Druento, strada Viali 39, codice fiscale FRN MTR 55E52 L219M.

MAROCCO Alessandra, nata a Torino il 25/05/1980, residente a Druento via Manzoni 33/A, codice fiscale MRC LSN 80E65 L219F.

MAROCCO Andrea, nato a Torino il 4 novembre 1977, residente in Torino, via Pigafetta 37, codice fiscale MRC NDR 77S04 L219E

FRANCO (cognome) Giulio Andrea, nato a Torino il giorno 8 aprile 1988, residente a Druento in via Torino n. 24/2, codice fiscale FRN GND 88D08 L219O.

I comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di dare atto di quanto segue:

ART. 1

Dai signori ORSINO Marinella, MAROCCO Paolo, FRANCO Maria Teresa, FRANCO Vincenzo, MAROCCO Alessandra, MAROCCO Andrea, FRANCO Giulio Andrea e FRANCO Guido Maria viene costituita ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 una associazione denominata "CIRCONDATI DI MUSICA" Ente del Terzo Settore.

ART. 2

L'associazione ha sede in Torino.

L'indirizzo attuale dell'associazione viene fissato in TORINO, corso Siccardi 11 bis

ART. 3

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue secondo gli indirizzi dettati dai Soci la promozione e diffusione dell'arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con partico-

lare riguardo alla musica, e ciò esclusivamente per finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi principali:

- promuovere e diffondere la musica, nelle sue varie espressioni;
- proporre e sostenere scuole di musica;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dell'insegnamento della musica;
- favorire ed incrementare l'istruzione musicale della collettività attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- favorire e diffondere la conoscenza di tale disciplina;
- organizzare eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- promuovere la ricerca in campo musicale;
- promuovere l'attività di laboratorio per strumenti musicali, finalizzata alla manutenzione e riparazione degli stessi;
- promuovere l'attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

Le norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione, ai diritti ed agli obblighi degli associati ed alle condizioni della loro ammissione ed in genere al funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto che si allega al presente sub B, per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato a partire dalla data odierna, e sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2025 il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri nominati nella persona dei signori Franco Maria Teresa e Franco Vincenzo, sopraggeneralizzati.

Il dottor Franco Vincenzo viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti nominati accettano le cariche.

ART. 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024.

ART. 8

A costituire il patrimonio iniziale dell'associazione viene conferito assegno circolare non trasferibile, di Euro 15.000,00 emesso da Banca di Asti in data odierna intestato alla associazione "CIRCONDATI DI MUSICA" (assegno T0330316512-06).

Le norme relative al patrimonio dell'associazione sono contenute nell'articolo 4 dello statuto. Per il primo anno viene

stabilita una quota associativa di Euro 100,00.

La quota di iscrizione degli associati che entrano a fare parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 100,00.

Il soprannominato Presidente è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario o anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita associazione.

Io notaio attesto che il patrimonio netto, costituito da denaro, è di Euro 15.000,00 e quindi conforme alle disposizioni dell'art.22, 4° comma D.Lvo 3/7/2017 n.117.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

I componenti, infine, ricevuta la debita informativa, confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lvo 30 giugno 2003 n.196).

Ho letto quest'atto ai componenti che lo approvano e sottoscrivono, dispensandomi la lettura degli allegati, ad ore tredici e minuti dieci.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, quest'atto è steso per sette facciate sin qui di due fogli.

In originale firmato:

Vincenzo FRANCO

Marinella ORSINO

MAROCCO Paolo

FRANCO Maria Teresa

Alessandra MAROCCO

MAROCCO Andrea

Giulio Andrea FRANCO

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO



PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici dicembre duemilaventitre, in Torino nel mio studio in via San Tommaso 6.

Avanti a me dottor Enrico Prever, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor

FRANCO (cognome) Guido Maria (nome), nato a Torino il 10 marzo 1984, domiciliato in Druento via Torino 24/5, codice fiscale FRN GMR 84C10 L219D.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente conferisce procura speciale a FRANCO Vincenzo, nato a Torino il giorno 11 marzo 1954, affinché agendo in suo nome, vece ed interesse, partecipi alla costituzione della associazione "CIRCONDATI DI MUSICA", con sede in TORINO, corso Siccardi 11 bis e secondo le seguenti pattuizioni:

L'Associazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue secondo gli indirizzi dettati dai Soci la promozione e diffusione dell'arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare riguardo alla musica, e ciò esclusivamente per finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi principali:

- promuovere e diffondere la musica, nelle sue varie espressioni;
- proporre e sostenere scuole di musica;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dell'insegnamento della musica;
- favorire ed incrementare l'istruzione musicale della collettività attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- favorire e diffondere la conoscenza di tale disciplina;
- organizzare eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- promuovere la ricerca in campo musicale;
- promuovere l'attività di laboratorio per strumenti musicali, finalizzata alla manutenzione e riparazione degli stessi;
- promuovere l'attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

L'associazione avrà durata illimitata nel tempo.

Il nominato procuratore avrà il potere di stabilire tutte le norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione, ai

diritti ed agli obblighi degli associati ed alle condizioni della loro ammissione ed in genere al funzionamento dell'associazione.

Il così nominato procuratore potrà procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed in genere stabilire ogni patto e condizione della costituzione e dello statuto.

Potrà inoltre agire in concorso o eventuale conflitto di interesse, provvedendo in particolare alla nomina di se stesso quale amministratore.

Il comparente, infine, ricevuta la debita informativa, conferma la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lvo 30 giugno 2003 n.196).


Ho letto quest'atto al comparente, che lo approva e sottoscrive ad ore nove e minuti trentacinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, quest'atto è steso per quattro facciate sin qui di un foglio.

In originale firmato:

Guido Maria FRANCO

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO



Allegato "B" al rep.n.16599/13438

STATUTO

Dell'Associazione CIRCONDATI DI MUSICA

ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

Denominazione e natura

1. L'Associazione CIRCONDATI DI MUSICA di seguito denominata anche Associazione è persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle Leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

2. L'Associazione nasce su iniziativa degli eredi di Don CARLO FRANCO.

3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione nell'ambito del più vasto genere di associazioni disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14 e segg. e art. 1332 del Codice Civile ed è conforme dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, denominato "codice del Terzo Settore" (CTS) nell'ambito degli Enti del Terzo Settore. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione delle Associazione.

Articolo 2

Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale in TORINO, corso Siccardi 11 bis ed ha durata illimitata.

2. Potrà costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed all'estero con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Scopi

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue secondo gli indirizzi dettati dai Soci la promozione e diffusione dell'arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare riguardo alla musica, e ciò esclusivamente per finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi principali:

- promuovere e diffondere la musica, nelle sue varie espressioni;
- proporre e sostenere scuole di musica;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dell'insegnamento della musica;
- favorire ed incrementare l'istruzione musicale della collettività attraverso l'organizzazione di eventi e

manifestazioni musicali e culturali;

- favorire e diffondere la conoscenza di tale disciplina;
- organizzare eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- promuovere la ricerca in campo musicale;
- promuovere l'attività di laboratorio per strumenti musicali, finalizzata alla manutenzione e riparazione degli stessi;
- promuovere l'attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.
- L'Associazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dall'Associazione;
 - promuovere ed organizzare anche a livello nazionale e internazionale spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi tipici procedendo alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori e degli enti pubblici di riferimento;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della

multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è inizialmente costituito dal fondo di dotazione.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- a) apporti dei Soci al Fondo di dotazione, come previsto dal successivo art.7;
- b) liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
- c) eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

2. Il Fondo di gestione si alimenta per effetto di:

- a) eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
- b) liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio.

Articolo 7

SOCI

1. Inizialmente sono soci i famigliari e gli eredi di Don Carlo FRANCO.

2. I Soci versano annualmente il contributo determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al Fondo di dotazione.

3 Tutti possono partecipare quali soci dell'associazione con il versamento della quota annuale che per l'anno 2024 viene determinato in Euro 100,00 (cento euro).

La domanda di ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio.

Gli associati hanno diritto a partecipare all'attività dell'associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative.

La qualifica di socio comporta l'accettazione dello Statuto e la condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione

4 Tutti gli anni il consiglio di amministrazione propone ai soci la quota per l'anno successivo in funzione del preventivo della attività

Articolo 8

Esclusione e recesso dei soci

1. L'Assemblea dei soci decide l'esclusione soci per i seguenti motivi:

- a) Grave o reiterato inadempimento degli obblighi e dei



doveri derivanti dal presente statuto;

b) Morosità;

c) Condotta incompatibile con l'attività istituzionale svolta dall'Associazione e con il dovere di collaborazione con gli organi e le componenti dell'Associazione.

In caso di Enti e/o persone giuridiche, la stessa ha luogo anche per i seguenti motivi:

1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
2. apertura di procedure di liquidazione;
3. apertura di procedure concorsuali.

2. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale competente.

Articolo 9

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio di Amministrazione
4. Il Presidente
5. Il Collegio dei Revisori.

Articolo 10

Assemblea dei soci

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci le decisioni in materia di:

1. modifiche statutarie;
2. ratifica, secondo le modalità previste dall'art. 16 c. 1, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Presidente dell'Associazione;
3. ratifica, secondo le modalità previste dall'art. 16 c. 1, e revoca, per gravi violazioni di Legge o dello Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. nomina e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, ove consentito dalla normativa vigente, nonché le modalità di erogazione;
5. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
6. approvazione del bilancio consuntivo;
7. approvazione del bilancio preventivo, relativo agli obiettivi, alle linee di operatività, di intervento e risorse economiche (entrate/uscite) per l'esercizio successivo, con determinazione del contributo annuo previsto per i Soci;
8. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
9. ingresso di nuovi Soci secondo la modalità prevista dall'art. 8 comma 2;
10. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del

patrimonio ai sensi del successivo art.26, fermo restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo.

Articolo 11

Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci che è costituita dal Presidente e da una maggioranza di almeno il 10% dei soci, è convocata dal Presidente dell'Associazione, anche su richiesta di un rappresentante del 10% e, ogniqualvolta si renda necessario e di regola almeno due volte l'anno entro il mese di gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.
2. La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli Soci a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima.
3. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione coincide con la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci; il Presidente non ha diritto di voto nell'Assemblea e, nell'ambito di essa, è solo titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Organo.
4. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Il verbale della seduta è redatto da un segretario individuato dall'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, su invito della stessa, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti dell'Associazione.
7. Ciascun socio potrà esprimere in sede di Assemblea un voto e avere la possibilità di avere ulteriori tre deleghe.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 6 della L. 30 luglio 2010 n.122, può essere composto dal Presidente, ulteriori otto membri nominati dall'Assemblea dei Soci, quindi da due a nove.
2. La durata del mandato degli Amministratori è di tre esercizi. Gli Amministratori possono essere riconfermati.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio.

Articolo 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

1. la gestione operativa dell'Associazione nel quadro della programmazione definita dall'Assemblea dei Soci;

2. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

3. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale e dei consulenti;

5. la nomina di un Direttore e/o di Coordinatori di Dipartimento e del Comitato scientifico e la determinazione dei relativi compensi, con attribuzione delle specifiche mansioni.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Assemblea dei Soci in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività dell'Associazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;

- approvazione e modifica dei regolamenti interni;

- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento o a Dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 14

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.

2. Esso si riunisce di norma ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli

componenti e del Revisore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax o telematica, senza rispetto del predetto termine.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.

6. Alle riunioni possono intervenire anche il Direttore ed i Coordinatori di Dipartimento.

Il verbale della seduta è redatto da un segretario individuato dal Consiglio che lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. La durata della carica del Presidente è pari alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;

- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;

- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale dell'Associazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Componente il di Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento, ovvero a Dipendenti.

6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione



può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza dell'Associazione a componenti l'Organo stesso, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento, a Dipendenti o a terzi per singoli atti.

Articolo 16

Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Dovrà essere nominato nei casi previsti dalla legge.

La durata della carica è di tre esercizi, con possibilità di conferma.

Alla scadenza del mandato il Collegio o il Revisore Unico resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Revisore deve assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Revisore devono essere trascritti in apposito registro.

Articolo 17

Conflitto di interessi

1. I componenti di organi dell'Associazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Associazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni stesse.

Articolo 18

Indennità e compensi

1. Le cariche di Presidente e di Amministratore sono prestate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

La misura e le modalità di erogazione di tali rimborsi viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.

2. Il compenso del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, ove consentito dalle norme vigenti, è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 19

Libri e scritture contabili

1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. L'Associazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Associazione eserciti in via diretta

imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 20

Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio ha inizio il 1° febbraio e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio e preventivo relativo all'esercizio successivo.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, che viene consegnato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico.
Successivamente viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio e consegnato al Comitato dei Sostenitori.
4. Il bilancio viene redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dall'Associazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
5. Il bilancio è depositato presso la sede della Associazione e viene pubblicato sul sito internet della Associazione a disposizione di chiunque desideri consultarlo.

Articolo 21

Destinazione del reddito

1. L'Associazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, ai Sostenitori, ai Consulenti, agli Amministratori ed ai Dipendenti, con esclusione delle spettanze derivanti da contratti di dipendenza e/o consulenza.

Art. 22

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso dell'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto è depositato presso la Sede Sociale dell'Associazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia. Verrà

inoltre pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 24

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non specificato si applicano le norme di legge.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 gennaio 2025.
3. Il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori terminerà con l'approvazione del bilancio chiuso il 31 gennaio 2025.

In originale firmato:

Vincenzo FRANCO

Marinella ORSINO

MAROCCO Paolo

FRANCO Maria Teresa


Alessandra MAROCCO

MAROCCO Andrea

Giulio Andrea FRANCO

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO

Copia conforme all'originale
Torino 9.1.2024.

A circular notary seal is stamped over a handwritten signature. The seal contains the text "ENRICO PREVER" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in black ink and is partially obscured by the seal.